

NUOVO REQUISITO PER L'ETA' PENSIONABILE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2009

NOTA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI UIL

Dal prossimo luglio cambieranno, come previsto dalla legge 247/07, i requisiti di età pensionabile ed entrerà in vigore il sistema delle cosiddette quote, date dalla somma semplice tra età anagrafica ed anzianità contributiva.

Dal **1° luglio 2009**, il requisito per il diritto alla pensione d'anzianità sarà così costituito dal raggiungimento della **“quota 95”**, ottenuta sommando età anagrafica e anzianità contributiva. Per definire la “quota 95”, l'età anagrafica da sommare a quella contributiva non potrà comunque essere inferiore ai **59 anni**, come risulta dal prospetto di seguito riportato.

Dal 1° gennaio 2011, invece, la quota necessaria per richiedere il pensionamento d'anzianità è posta a **96, ottenuta sommando sempre i contributi versati con l'età anagrafica**, la quale non potrà comunque essere inferiore ai **60 anni**.

Infine dal 1° gennaio 2013 la quota sarà fissata a **97 con un'età anagrafica comunque non inferiore ai 61 anni**.

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62